



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAT. PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/12/2010

=====

ADDI' 17/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCMBIO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidenta	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	FRZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIC: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 598

Oggettc:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di piccola e media impresa".



**Oggetto:** Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di piccola e media impresa".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

**VISTO** il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002, n. 1;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 «Pensare anzitutto in piccolo» Uno «Small Business Act» per l'Europa;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 2008 «Un Piano europeo di ripresa economica»;

**VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese ("Small Business Act")»;

**VISTE** le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 con le quali il Consiglio approva il «Piano europeo di ripresa economica»;

**VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 su un «Piano europeo di ripresa economica»;


**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 riguardante il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, come modificata dalla comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 2009;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante le modalità di applicazione della menzionata comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009;

**VISTA** la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.U.E. n. L. 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

**CONSIDERATA** la centralità per l'economia regionale del sistema delle imprese di ridotte dimensioni e della fortissima incidenza, all'interno di tale sistema, delle micro imprese;

**TENUTO CONTO** della necessità di attuare in territorio regionale i principi della predetta comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008, nonché



dell'opportunità di mettere in campo azioni utili per fronteggiare l'attuale negativa congiuntura economica;

**VISTO** il testo della proposta di legge concernente "Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di piccola e media impresa" formulato dalla Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti in collegamento con la Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Attività Normativa, come previsto dall'art. 65, comma 6 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali, allegato e parte integrante al presente atto;

**VISTA** la relazione dell'Assessore proponente;


per quanto in premessa

all'unanimità

**DELIBERA**

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di piccola e media impresa" composta di n. **7** articoli e di una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

*me*  
**DIREZIONE REGIONALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E  
RIFIUTI**  
Ugo Marotta



ALLEG. alla DELIB. N. 598 *Pr*  
DEL 17 DIC, 2010

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA QUALITÀ E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA”




*AR* *PR*

**Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina gli strumenti per il miglioramento e la semplificazione della normativa regionale in materia di piccola e media impresa, al fine di favorire la comprensibilità dei testi normativi aventi riflessi sulle piccole e medie imprese (PMI), di diminuire gli oneri amministrativi a carico delle stesse nonché di coinvolgerle nelle fasi di formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi indicati nella comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa - uno Small Business Act per l'Europa) e recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010.




**Art. 2**  
*(Strumenti)*

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità e la semplificazione della normativa in materia di piccola e media impresa, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di piccola e media impresa (AIEPI);
- b) consultazione delle associazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 è obbligatorio in relazione agli atti normativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 7. Le risultanze non sono comunque vincolanti per il Consiglio o la Giunta regionali.



### Art. 3

*(Analisi d' impatto economico della regolamentazione in materia  
di piccola e media impresa - AIEPI)*

1. L'AIEPI ha la funzione di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie e di orientare il titolare dell'iniziativa legislativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese.

2. L'AIEPI considera i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi della legge o del regolamento e le opzioni alternative, ivi compresa quella di non intervento normativo;
- b) le piccole e medie imprese destinatarie;
- c) l'impatto dell'intervento normativo sull'organizzazione delle piccole e medie imprese destinatarie, ivi compreso il valore differenziale dell'impatto del medesimo intervento normativo rispetto alle imprese destinatarie di maggiori dimensioni;
- d) il rapporto costi-benefici;
- e) la congruità dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'intervento.

3. L'effettuazione dell'AIEPI è affidata all'unità per la qualità della regolamentazione in materia di piccola e media impresa di cui all'articolo 4 della presente legge, la quale si avvale, nel rispetto del principio di proporzionalità in base al quale il grado di approfondimento dell'analisi è rispondente alla rilevanza economica e sociale del caso specifico in esame, dell'utilizzo delle seguenti forme di consultazione:

- a) inchieste campionarie, quali modalità di rilevazione di informazioni attraverso l'intervista-interrogazione, generalmente a mezzo questionario, delle imprese appartenenti ad un campione rappresentativo, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge;
- b) panels, ossia gruppi di imprenditori di piccole imprese ed esperti, che si prestano ad essere intervistati periodicamente per la rilevazione di comportamenti, esigenze, risoluzione di problemi, definizione di una decisione politica che ha un potenziale di impatto economico aggiuntivo sulle piccole imprese;
- c) le interviste semistrutturate, ossia interviste basate sull'uso di un questionario a risposta aperta;



- d) la pubblicazione di documenti di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta (procedure di notice and comment);
- e) i focus groups, quale forma di ricerca qualitativa, realizzata attraverso la partecipazione e l'intervista-interrogazione di un gruppo di persone in relazione ad un tema specifico.

4. Le risultanze dell'AIEPI sono riportate in un'apposita relazione la quale è trasmessa in via preventiva al Comitato di rappresentanza delle piccole e medie imprese ai fini del parere motivato di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) della presente legge.

*Handwritten initials/signature*



*Handwritten signature*

**Art. 4**


*(Unità per la qualità della regolamentazione in materia di piccola e media impresa)*

1. La Giunta regionale, attraverso il proprio regolamento di organizzazione, istituisce, nell'ambito della struttura competente in materia di piccola e media impresa, una struttura di staff denominata unità per la qualità della regolamentazione in materia di piccola e medie impresa, di seguito denominata unità, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica ai fini della trasmissione preventiva della stessa ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 della presente legge.

2. L'unità e le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio prestano reciproca collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

2

*Handwritten signature*



*Two handwritten signatures*

## Art. 5

*(Comitato di rappresentanza delle piccole e medie imprese)*

1. E' istituito, quale strumento di consultazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge, il Comitato di rappresentanza delle piccole e medie imprese, di seguito denominato Comitato.



2. Il Comitato è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, scelti da un elenco di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali fornito dalle associazioni più rappresentative delle piccole e medie imprese a livello regionale.

3. Il Comitato resta in carica per tre anni. Ai membri uscenti del comitato è affidato lo svolgimento delle funzioni dello stesso fino alla data di nomina dei nuovi membri, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di decadenza dei precedenti membri.

4. Al Comitato è affidata la funzione di raccordo tra il legislatore regionale e le piccole e medie imprese attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:



- a) formulazione del parere motivato su ciascuna relazione AIEPI ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo;
- b) offerta di supporto tecnico-scientifico tramite la formulazione di pareri e osservazioni in materia di piccola e media impresa alle strutture regionali interessate;
- c) promozione di dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative finalizzate all'acquisizione di osservazioni e proposte in materia di piccola e media impresa.

5. Le attività dei membri del Comitato sono svolte a titolo gratuito.

  
  
7

**Art. 6**  
*(Formazione)*

1. La Giunta regionale assicura la periodica effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale preposto alle attività oggetto della presente legge.





**Art. 7**

*(Regolamento di attuazione ed integrazione)*

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in particolare:

- a) le modalità di svolgimento dell' AIEPI e l'individuazione degli atti sottoposti alla stessa;
- b) le modalità di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge.





Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti

*Assessore*

**Relazione Illustrativa alla Proposta di Legge recante:**

**“Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di piccola e media impresa”.**

La presente proposta di legge vuole rappresentare lo strumento della Regione Lazio per affrontare l'emergenza economica, da un lato, nonché per individuare obiettivi di medio termine in un'ottica prevalente di sviluppo nel sistema delle PMI, dall'altro, e per far sì che i testi normativi aventi riflessi sulle PMI siano redatti con disposizioni chiare e facilmente comprensibili, mettendosi nell'ottica interpretativa degli imprenditori, e che comunque nella loro redazione vengano consultate le Associazioni rappresentative delle PMI.

Con direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010, il Governo italiano ha dato attuazione alla comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008 recante: “*Pensare anzitutto in piccolo*” Uno “Small Business Act” per l'Europa.

Lo Small Business Act individua orientamenti e proposte di azioni politiche da attuare sia a livello europeo sia negli Stati membri, quali ad esempio interventi di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura dei mercati, allo scopo di dare nuovo impulso alle Piccole e medie imprese europee valorizzando le loro potenzialità di crescita sostenibile nel medio – lungo periodo.



Pietro Di Paolantonio

L'Assessore

**On. Pietro Di Paolo**